RISTRUTTURAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Art. 8

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) sulla concessione dei finanziamenti;

b) sullo stato di previsione delle spese di amministrazione;

c) sui rendiconti annuali;

d) sull'emissione di titoli;

e) sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

f) sulle procedure di acquisizione di beni e servizi;

g) sulla determinazione degli organici, nonche' sull'ordinamento e l'organizzazione del personale, in attuazione delle norme di legge e degli accordi collettivi di cui al successivo articolo 11;

h) su ogni altro argomento che non sia riservato alla competenza di altri organi della Cassa depositi e prestiti. Il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti concernenti il personale della Cassa depositi e prestiti e, limitatamente a tale materia, e' integrato da quattro rappresentanti del personale, eletti in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive integrazioni e modificazioni.

Versione in vigore dal 3 giugno 1983, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti
Estremi	Legge 13 maggio 1983, n. 197
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ristrutturazione-della-cassa-depositi-e-prestiti/art-8-attribuzioni-del-consiglio-di-amministrazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it